CAMERA DEI DEPUTATI N. 3337

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 febbraio 1997

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

UCCHIELLI, PELLEGRINO, FORCIERI, FERRANTE, BATTAFARANO, BONAVITA, GAMBINI, LORETO, GIOVANELLI, NIEDDU, MICELE (448); MAGGI, MACERATINI, COZZOLINO, SPECCHIA (1047); CARCARINO, MARINO (1067)

Norme per l'accesso ai fondi agricoli

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 febbraio 1997

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile.

2. È altresì abrogato il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata « la legge ».

ART. 2.

1. All'articolo 15 della legge, al comma 3, la parola: « richiesta » è sostituita dalla seguente: « opposizione »; al comma 4, le parole: « La richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « L'opposizione ».

ART. 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nei fondi agricoli inclusi nelle zone destinate alla caccia programmata che non siano delimitati con le tabelle autorizzate ai sensi del presente articolo o che non siano chiusi a norma di legge, la facoltà di accesso, per l'esercizio dell'attività venatoria, è attribuita ai titolari di licenza di caccia per effetto del piano faunistico-venatorio, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla presente legge e dalle norme regionali, salva l'opposizione da parte del proprietario o conduttore del fondo ai sensi dei commi successivi ».

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge, dopo le parole: « Le regioni», sono inserite le seguenti: «, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ».

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-3337
Lire 500